



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
Direzione Generale**

**CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LE RELAZIONI SINDACALI ED I
CRITERI E LE MODALITÀ PER IL LORO SVOLGIMENTO A LIVELLO REGIONALE E
TERRITORIALE PER IL COMPARTO "ISTRUZIONE E RICERCA" – SEZIONE SCUOLA**

L'anno 2026, il giorno 26, del mese di gennaio, in Firenze, presso i locali della Direzione Generale dell'U.S.R. per la Toscana, in sede di contrattazione integrativa regionale, la delegazione di parte sindacale e la delegazione di parte pubblica, costituite come indicato in calce,

VISTA l'ipotesi di contratto integrativo regionale concernente le relazioni sindacali ed i criteri e le modalità per il loro svolgimento a livello regionale e territoriale per il comparto "Istruzione e Ricerca" – sezione scuola, sottoscritta in data 16 ottobre 2025;

VISTA la nota prot. n. 24513 del 17 novembre 2025 dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il MIM;

VISTA la nota prot. n. 29384 dell'11 dicembre 2025 con la quale l'Ufficio Centrale del Bilancio presso il MIM, stante l'esito positivo del controllo preventivo, ha provveduto ad apporre il visto n. 1032 dell'11 dicembre 2025 all'ipotesi del contratto integrativo regionale in argomento;

TENUTO CONTO delle integrazioni e correzioni riportate nella suddetta nota al fine della sottoscrizione definitiva;

procedono alla sottoscrizione definitiva della ipotesi di contratto integrativo regionale siglata in data 16 ottobre 2025.

LE PARTI

VISTI i contratti integrativi regionali in materia di relazioni sindacali del 09 giugno 2008 e del 30 maggio 2011;

VISTO l'art. 5, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 123/2011;

VISTO il CCNL 2019/2021 del 18 gennaio 2024;

VERIFICATA la rappresentatività sindacale delle sigle presenti al tavolo delle trattative;

STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO

1. Il presente contratto integrativo regionale si applica a tutto il personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, di cui all' art. 1, comma 2, lett. B) del CCNL 2019/2021 – Sezione Istituzioni Scolastiche ed Educative. Con la locuzione “istituzioni scolastiche ed educative” vengono indicate: le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni educative, nonché ogni altro tipo di scuola statale.
2. Il presente contratto decorre dalla data definitiva della sottoscrizione e conserva validità triennale e comunque fino alla sottoscrizione di un nuovo contratto. Tutti i CIR che prevedono la ripartizione di risorse tra diverse modalità di utilizzo sono invece negoziati secondo la cadenza prevista.
3. Resta comunque salva la possibilità di apportare modifiche e/o integrazioni al presente contratto a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali, su richiesta di una delle parti.
4. Ai sensi dell'art. 40 – bis, comma 5, del decreto legislativo. 30 marzo 2001, n. 165: “[...] le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.”. Entro cinque giorni dalla definitiva sottoscrizione, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, di seguito citato come U.S.R., provvederà altresì a pubblicare sul proprio sito istituzionale il presente contratto integrativo e a dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione, tramite e-mail, a tutti i dirigenti scolastici della Toscana. Successivamente, sarà cura dei dirigenti scolastici provvedere alla immediata pubblicazione del predetto contratto all'interno delle rispettive istituzioni scolastiche secondo le norme vigenti in materia ed alla contestuale trasmissione di una copia alla RSU.
5. Annualmente, su richiesta di una delle parti, si procede alla verifica dello stato delle relazioni sindacali a livello regionale e/o dell'applicazione del presente contratto.

ART. 2 – COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI

1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:
 - a) per la parte pubblica:
dal Direttore Generale e/o dal Dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da suo delegato individuato tramite costituzione di apposita delegazione trattante.
 - b) per le organizzazioni sindacali:
dai rappresentanti regionali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL 2019/2021 del 18/01/2024.
2. Le parti possono all'occorrenza farsi assistere da esperti da loro individuati non in servizio presso gli uffici dell'U.S.R. e delle sue articolazioni territoriali. Resta inteso che l'Amministrazione non può avvalersi di personale facente parte di organismi dirigenti delle OO.SS. del comparto.

Art. 3 – OBIETTIVI, STRUMENTI E ARTICOLAZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
 - si persegue l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati a vantaggio della collettività;
 - si migliora la qualità delle decisioni assunte;
 - si sostengono la crescita professionale, la valorizzazione e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa;
 - si attua la garanzia di sicure condizioni di lavoro.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:
 - a) contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo regionale sulle materie indicate al successivo art. 4, secondo le modalità e i tempi indicati, ivi compresa l'interpretazione autentica dei contratti regionali di cui al successivo art.6 e procedure relative.
 - b) partecipazione: si articola negli istituti dell'informazione, del confronto e può prevedere l'istituzione di organismi paritetici di partecipazione.
4. Alle organizzazioni sindacali sono garantite, ove ne ricorrano i presupposti, tutte le forme di accesso previste dalla disciplina legislativa in materia di trasparenza, nei limiti e con le modalità dalle stesse previste.

Art. 4 – ESERCIZIO DEI DIRITTI E DELLE PREROGATIVE SINDACALI

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 della L. n. 300/70, nella sede della Direzione Scolastica Regionale e nelle sedi degli Ambiti Territoriali Provinciali alle Organizzazioni Sindacali aventi titolo, è concesso il diritto di utilizzare in modo permanente un adeguato locale.
2. Nei locali comuni di cui al comma precedente, le dette Organizzazioni Sindacali possono esercitare tutti i diritti sindacali previsti e garantiti dalla normativa vigente in materia.
3. Nella sede della Direzione Scolastica Regionale e nelle sedi degli Ambiti Territoriali Provinciali, alle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 42 e 43 dei D. Lgs, n. 165/2001 e successive modificazioni, è garantito l'utilizzo di un apposito albo sindacale ai fini dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'art. 25 della L. n. 300/70. Gli albi sindacali di cui al comma precedente devono essere ubicati in un luogo facilmente accessibile anche da parte del pubblico.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno scolastico, la Direzione Scolastica Regionale comunica per iscritto alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto gli eventuali aggiornamenti dell'elenco completo delle scuole del territorio regionale funzionanti nell'anno scolastico di riferimento.
5. L'elenco di cui al comma precedente deve essere comprensivo dei nominativi dei rispettivi Dirigenti Scolastici e Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi – funzionari, dell'indirizzo della sede centrale dell'istituzione scolastica, del relativo numero di telefono,

del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica.

6. Entro il 30 ottobre di ciascun anno ai sensi della L. n. 241/90, la Direzione Scolastica Regionale comunica formalmente alle Segreterie Provinciali e Regionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto anche i nominativi dei Responsabili di tutti i singoli uffici dirigenziali in cui si articolano l'Ufficio scolastico regionale e gli Ambiti Territoriali Provinciali.
7. Eventuali modifiche a quanto in precedenza comunicato verranno tempestivamente segnalate alle Organizzazioni Sindacali.

Art. 5 – CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

1. Presso l'U.S.R. la contrattazione integrativa si svolge sulle seguenti materie demandate dall'art. 30, comma 4, lettera b), del CCNL 2019/2021 del 18 gennaio 2024:
 - a) le linee di indirizzo per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
 - b) i criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti dall'Ente Regione e da Enti diversi dal MIM, a livello d'istituto per la lotta contro l'emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio;
 - c) i criteri, le modalità e la durata massima delle assemblee territoriali ai sensi dell'art. 31 del CCNL 2019/2021 (assemblee sindacali);
 - d) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
 - e) le materie di cui ai punti a l), a2), a3) e a4) del CCNL 2019/2021 del 18/01/2024 ove delegate dal contratto di livello nazionale e nei limiti ivi previsti;
2. Le materie a cui si applica l'art. 8 (contrattazione collettiva integrativa), comma 6, del CCNL del 18/01/2024, sono quelle di cui ai punti a), c), d), e) del comma 1 del presente articolo. La materia a cui si applica l'art. 8 (contrattazione collettiva integrativa), comma 7 del CCNL del 18/01/2024, è quella di cui al punto b), comma 1 del presente articolo.
3. L'Amministrazione, sulle materie di cui al comma 1, convoca le OO.SS. firmatarie del CCNL 2019/2021 del 18/01/2024 per l'avvio del negoziato entro tempi congrui alle scadenze delle suddette materie e comunque entro 15 giorni dalla eventuale richiesta di parte sindacale firmataria del citato CCNL 2019/2021.
4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 9 (clausole di raffreddamento) del CCNL 2019/2021, qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nel comma 1.
5. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dall'art. 8 del CCNL 2019/2021.
6. Ciascuna delle parti ha diritto ad apporre contestualmente alla sottoscrizione del contratto o intesa una propria dichiarazione a verbale, della quale si darà diffusione congiuntamente all'atto di cui trattasi.

Art. 6 – PARTECIPAZIONE (informazione, confronto e intese)

1. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo fra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi. Essa si articola, a sua volta in informazione, confronto e organismi paritetici di

partecipazione.

2. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti. Pertanto, essa è resa preventivamente e in forma scritta, previa consegna di documentazione cartacea e/o informatica, dalle amministrazioni ai soggetti sindacali firmatari del CCNL 2019/2021 del 18/01/2024.
3. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l'informazione consiste nella trasmissione preventiva e puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'U.S.R., ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nell'art 30 del CCNL 2019/2021 del 18/01/2024.
Sono oggetto di informazione, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, le seguenti materie:
 - a) gli esiti dei monitoraggi effettuati con gli strumenti di cui al comma 9, punto a2) dell'art. 30 del CCNL 2019/2021: strumenti e le metodologie per la valutazione dell'efficacia e della qualità del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
 - b) le risorse finanziarie assegnate alle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 30 del CCNL 2019/2021, comma 4, punto a3): i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente educativo ed ATA e punto b2): i criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti dall'Ente Regione e da Enti diversi dal MIM, a livello d'istituto per la lotta contro l'emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio;
 - c) le risorse finanziarie erogate a livello di istituzione scolastica a valere sui fondi comunitari di cui all'art. 30, comma 10, lettera a3), del C.C.N.L. 2019/2021;
 - d) operatività di nuovi sistemi informatici o modifica di quelli esistenti, relativi ai servizi amministrativi e di supporto all'attività scolastica di cui all'art. 30, comma 10, lettera a4, del CCNL 2019/2021.
4. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali aventi titolo - ovvero quelli titolari della contrattazione integrativa - di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali di cui al comma 5 degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per l'informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni lavorativi dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a 15 giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. Ai sensi dell'art. 30 comma 9 del CCNL 2019/2021 del 18/01/2024 sono oggetto di confronto le seguenti materie:
 - a) gli obiettivi e le finalità della formazione del personale;
 - b) gli strumenti e le metodologie per la valutazione dell'efficacia e della qualità del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
 - c) gli organici e il reclutamento del personale scolastico; su tali materie, il periodo di confronto non può superare i cinque giorni;
 - d) i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui all'art. 59 (Norme di prima applicazione);

- e) i criteri per il conferimento degli incarichi di DSGA, ivi inclusi gli incarichi ad interim;
 - f) i criteri di ripartizione delle risorse del fondo per le posizioni economiche di cui all'art. 79 (Fondo per le posizioni economiche del personale ATA) tra le diverse posizioni economiche;
 - g) linee generali di indirizzo per l'adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro.
5. Organismi paritetici, Commissioni bilaterali, Comitati:
In coerenza con gli obiettivi individuati nel CCNL2019/2021 del 18/01/2024 e dalle norme vigenti, con le modalità previste dagli stessi, vengono costituiti a livello regionale:
- a) Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG - organismo paritetico ai sensi dell'art.57 del D.lgs. n. 165/2001);
 - b) L'Organismo paritetico territoriale Salute e sicurezza (D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; art.74 CCNL del 29.11.2007). L'organismo paritetico svolge i compiti e i ruoli previsti al comma 2 dell'art.74 citato;
6. L'U.S.R. comunicherà alle OO.SS. rappresentative i nominativi dei referenti e dei responsabili inseriti nell'organigramma per ciascun ufficio, settore e responsabilità. Parimenti le OO.SS. comunicheranno all'U.S.R. la delegazione trattante ed eventuali responsabili di settore. Inoltre, le parti comunicheranno vicendevolmente eventuali variazioni intervenute.

ART. 7 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI.

1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo integrativo regionale, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 7 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia all'altra apposita richiesta, sottoscritta digitalmente, mediante PEC. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del presente contratto integrativo regionale.

ART. 8 – CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO.

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, nei primi trenta giorni del negoziato concernente la contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo sulle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.

PARTE SECONDA DIRITTI E PREROGATIVE SINDACALI

ART. 9 - RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO REGIONALE E TERRITORIALE

1. L'U.S.R., all'inizio di ogni anno scolastico, fornisce alle OO.SS. di cui all'art. 5 del CCNL 2019/2021 e provvede alla pubblicazione sul sito regionale, le informazioni relative a:
 - a) l'organizzazione interna dell'U.S.R. e delle sue articolazioni territoriali (A.T.) comprensiva dei nominativi dei responsabili dei singoli uffici e/o procedimenti ed eventuali modifiche che dovessero intervenire in corso d'anno;
 - b) gli indirizzi e-mail aggiornati di tutte le Istituzioni scolastiche ed educative della Regione, statali e paritarie distinte per provincia.
2. L'U.S.R. e gli A.T. trasmettono in via telematica alle OO.SS. firmatarie del CCNL del 18/01/2024, contestualmente alla pubblicazione sull'albo, la documentazione concernente le materie relative alla costituzione e regolamentazione del rapporto di lavoro (a titolo di esempio: graduatorie di concorso, supplenze ecc.; elenchi relativi a trasferimenti, utilizzazioni, assegnazioni ecc., decreti, circolari, direttive, ecc.).
3. L'U.S.R. garantisce l'informazione alle OO.SS. firmatarie del CCNL del 18/01/2024 anche in ordine alle attività svolte dagli AT per conto dell'U.S.R.
4. L'U.S.R. Toscana e gli AT forniranno alle OO.SS. firmatarie del CCNL del 18/01/2024 in appositi incontri, informazione preventiva/successiva per quanto di loro competenza su:
 - a) organici previsionali e definitivi di tutto il personale e criteri per la loro distribuzione;
 - b) modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo indeterminato e determinato;
 - c) dati generali sullo stato di occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;
 - d) andamento generale della mobilità del personale;
 - e) procedure relative a concorsi, bandi, comandi o altre procedure selettive che coinvolgano personale della scuola, gestiti direttamente o per delega e al termine sugli esiti delle stesse.

ART. 10 – PATROCINIO E PATRONATO

1. I rappresentanti sindacali, su delega degli interessati, possono rappresentare i lavoratori in tutte le situazioni previste dalla normativa vigente. A tale scopo, i rappresentanti sindacali hanno diritto di accesso agli atti in ogni fase del procedimento che riguarda i deleganti, secondo quanto previsto dalla legge 241/90.
2. Il personale scolastico in attività o in quiescenza può farsi rappresentare dal sindacato di appartenenza o dall'istituto di patronato per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali davanti ai competenti organi dell'Amministrazione Scolastica.
3. Le OO.SS. possono presenziare, in appositi e comuni spazi concordati ed equivalenti per tutte le organizzazioni, a tutte le operazioni di stipula di contratto e di assegnazione di posti al personale della scuola, se svolti in presenza. A tal fine, il Direttore Generale dell'U.S.R. Toscana e i dirigenti degli AT daranno comunicazione tempestiva e preventiva dello svolgimento delle operazioni.
4. Il personale scolastico ha diritto ad accedere agli uffici dell'U.S.R. e degli AT nei giorni e negli orari stabiliti.
5. Il Direttore Generale e i dirigenti degli AT si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche degli orari.

ART. 11 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE TERRITORIALI, E NORME PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI A LIVELLO PROVINCIALE E DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, per 10 ore pro-capite in ciascun anno scolastico senza decurtazione della retribuzione per partecipare ad assemblee convocate dalle OO.SS. rappresentative.
2. Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CCNL 2019/2021 del 18/01/2024, ciascuna assemblea, può essere indetta:
 - 2.1) dalle OO.SS. rappresentative (singolarmente o congiuntamente);
 - 2.2) dalla maggioranza della RSU, limitatamente all'istituzione scolastica dove la RSU è insediata;
 - 2.3) dalla RSU congiuntamente ad una o più Organizzazioni sindacali rappresentative nel Comparto.Le assemblee sindacali di cui al presente comma possono essere svolte:
 - a) in presenza;
 - b) in modalità telematica mediante software di videoconferenza;
 - c) in forma mista, sia in presenza che in modalità telematica;
 - d) esclusivamente le segreterie provinciali o regionali delle Organizzazioni sindacali rappresentative possono indire assemblee secondo i loro ambiti territoriali di competenza.
3. Il soggetto o i soggetti proponenti l'assemblea sindacale in caso utilizzino la modalità telematica o mista mediante software di videoconferenza avranno cura e diretta responsabilità ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali dei partecipanti e daranno gara agli stessi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione ai sensi della normativa vigente in materia.
4. Ciascuna assemblea sindacale può avere la durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell'ambito dello stesso comune, salvo diversa indicazione definita nella contrattazione d'istituto, per i soli casi dei CPIA, degli istituti comprensivi ovvero istituti con più plessi, succursali o sezioni distaccate e coordinate, e comunque fino ad un massimo di 3 ore comprensive dei tempi di percorrenza, sempre nei limiti di cui al comma 1.
5. Ai sensi dell'art. 31 comma 6 del CCNL 2019/2021 del 18/01/2024 si conviene che, per le medesime modalità di svolgimento previste dal comma 2, le assemblee territoriali in orario di servizio possono avere la durata massima di 3 ore, di 4 ore se svolte a livello regionale in presenza o in forma mista, comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e/o per l'eventuale ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1.
6. Relativamente al computo individuale annuale delle ore di partecipazione ad assemblee sindacali, si terrà conto della dichiarazione di adesione del personale, in relazione all'orario di servizio dello stesso, coincidente con l'orario di assemblea.
7. Per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, la contrattazione d'istituto stabilirà, la quota e le modalità di individuazione del personale tenuto ad assicurare i servizi necessari ed essenziali coincidenti con l'assemblea sindacale;
8. Le OO.SS., in modo congiunto o disgiunto, possono rendere noto lo svolgimento delle assemblee di cui al precedente comma 5, almeno 6 giorni prima, al Direttore Generale Regionale, al dirigente dell'AT o al Dirigente Scolastico in caso di assemblee regionali, provinciali o sub provinciali. Il Direttore Generale Regionale, il dirigente dell'AT o il

Dirigente Scolastico secondo la rispettiva competenza, provvederanno alla pubblicazione delle comunicazioni ricevute dalle OO.SS., e provvederanno a darne immediata comunicazione per via telematica a tutte le scuole e al personale interessati. I DS, ricevuta la comunicazione, attueranno tutte le procedure previste dall'art. 31 del CCNL 2019/2021 del 18/01/2024.

9. Le assemblee territoriali possono svolgersi oltre il limite delle due assemblee mensili di istituto previste dal CCNL 2019/2021 del 18 gennaio 2024, con vincolo di diffusione al personale al fine della partecipazione, nel rispetto del limite delle 10 ore pro-capite previste (art. 31, comma 1).
10. Si precisa che il limite di due assemblee sindacali al mese di cui all'art. 31 c.2 CCNL 2019/2021 è riferito solo ad assemblee indette nelle singole Istituzioni.
11. Relativamente alle convocazioni di assemblee indette nelle prime o ultime ore di lezione, le stesse dovranno intendersi come prime o ultime ore in base all'organizzazione oraria della singola istituzione scolastica coinvolta nell'assemblea.

ART. 12 – PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO

1. Allo scopo di comporre i conflitti inerenti le relazioni sindacali a livello di singola istituzione scolastica e di deflazionarne l'eventuale contenzioso, le parti di comune intesa convengono sulla necessità che essi, anche al fine di prevenire l'effettuazione di mobilitazioni sindacali, ovvero l'emanazione di provvedimenti unilaterali riguardanti conflitti in atto, siano oggetto di specifiche procedure di raffreddamento tra l'Ufficio e le OO.SS. firmatarie del presente contratto, attuate tramite apposite riunioni.
2. La procedura di raffreddamento prende avvio a seguito di specifica richiesta da parte del DS e/o OO.SS. firmatarie del CCNL 2019/21, inviata tramite mail (o PEC) al Direttore Generale dell'U.S.R., al seguente indirizzo drto@postacert.istruzione.it o direzione-toscana@istruzione.it, e per conoscenza alle altre OO.SS. regionali. La richiesta deve riportare una chiara descrizione della controversia sorta, accompagnata da eventuale documentazione utile.
3. Per l'attuazione dei precedenti commi, il Direttore generale convoca, entro 20 giorni dalla richiesta, salvo diverso accordo con le OO.SS., e con un preavviso di almeno 5 giorni, una riunione per affrontare la controversia rappresentata dal Dirigente scolastico o dalle OOSS regionali firmatarie del presente contratto. In sede di riunione, presieduta dal DG o suo delegato, le parti potranno avvalersi del supporto di specifiche figure, previamente comunicate, direttamente informate della controversia o in essa coinvolte (DS, RSU, rappresentanti territoriali sindacali, ecc.).
4. In caso di più richieste di procedure di raffreddamento concomitanti nel medesimo periodo, le stesse potranno essere affrontate in specifiche riunioni tenute nella medesima giornata, che si svolgeranno di norma non oltre una volta al mese.
5. La presentazione della richiesta di raffreddamento non interrompe le trattative sindacali tra le parti. In caso di raggiungimento dell'accordo sulle materie oggetto del conflitto, le stesse sono tenute a darne immediata comunicazione congiunta al Direttore Generale dell'U.S.R.
6. Le parti, durante il tentativo di raffreddamento, si astengono da qualsiasi iniziativa pregiudizievole alla procedura stessa.
7. La proposta di composizione del conflitto, qualora condivisa dalla maggioranza qualificata delle OO.SS., sarà comunicata al dirigente scolastico e, per il suo tramite, alla RSU.

8. In assenza di una proposta condivisa, la procedura si conclude con la registrazione delle posizioni emerse.
9. In caso di esito finale positivo della procedura di raffreddamento, la tipologia del caso, priva di riferimenti specifici all'istituzione scolastica interessata, e la proposta di soluzione (se di interesse generale) sarà inviata a tutte le istituzioni scolastiche della regione, al fine di prevenire la reiterazione di contenzioso sulla medesima materia.

ART.13 – NORME FINALI

1. Nell'ipotesi di mancato rispetto di quanto sancito nel presente accordo, su semplice richiesta anche di una delle parti firmatarie del presente contratto, le parti si riuniscono entro 5 giorni per una valutazione dei motivi.
2. Tale procedura con finalità di salvaguardia-raffreddamento sarà altresì finalizzata all'analisi di eventuali modifiche al presente protocollo che consentano di evitare il ripetersi della situazione, eliminando le cause che l'abbiano eventualmente determinata.

ART.14 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali che regolano la materia.

PER LA PARTE PUBBLICA

Direttore Generale

Dirigente Reggente Ufficio IV

PER LA PARTE SINDACALE

FLC CGIL

CISL FSUR

SNALS CONFSAL

FEDERAZIONE GILDA UNAMS

ANIEF